

mati anche essi ad offrire liberamente ai datori di lavoro, in concorrenza con il nuovo "Fondo di garanzia" progettato, lo stesso servizio da questo ultimo realizzato e ciò mediante i quali, data la particolare natura dei rischi che dovrebbero coprire, avrebbero indubbiamente natura di assicurazioni del credito ed in parte addirittura carattere fidejussorio. In altri termini, così come la vecchia legge, impostata sul materiale delle indennità, offriva ai datori di lavoro l'alternativa di iscriversi al "Fondo" o di stipulare una polizza di assicurazione capace di garantire le stesse prestazioni, ugualmente gli assicuratori privati desidererebbero che pari alternativa venisse conservata nella nuova legge nel senso che, mutati i rischi coperti dal progettato "Fondo" (non più di accantonamento, ma appunto di garanzia) gli assicuratori fossero messi in grado di offrire ai datori di lavoro un contratto di assicurazione capace di coprire i medesimi rischi e cioè l'insolvenza o l'inadempienza del datore di lavoro, oltre alla indennità integrativa nel caso di morte e di invalidità permanente.

Tale proposta è stata accompagnata dall'altra tendente a consentire agli assicurato